



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.43 del 10/02/2016 – 03/03/2016 Udienza pubblica del 09/02/2016
Massima n. 1:	Titolo Finanza pubblica – Ricorso promosso dalla Provincia regionale di Trento – Misure di contenimento della spesa pubblica – Rinuncia al ricorso – estinzione del processo. Testo E' estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia regionale di Trento in riferimento agli artt. 117, comma 3, della Costituzione ed agli artt. 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del decreto legislativo 31 agosto 1972, n. 670 ed all'art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.268, dell'art. 14, commi 1, 2 e 4-ter del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 89/2014. La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina infatti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, l'estinzione del processo.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 14, commi 1, 2 e 4-ter del decreto-legge del 24/04/2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge del 23/06/2014, n. 89. Parametri costituzionali Art. n. 117, comma 3 della Costituzione Artt. 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige Altri parametri e norme interposte Art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.268

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

